



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Assentimento in concessione per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Madonna dell'Assunta", sita nel Comune di Pigna (IM), di ettari 1,24 per anni venti.

Premesse

Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene norme integrative relative alle modalità di partecipazione e alla aggiudicazione della procedura di gara indetta dalla Regione Liguria, per l'individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua minerale naturale della sorgente denominata "Madonna dell'Assunta", sita nel Comune di Pigna (IM), di ettari 1,24 per anni venti.

Si precisa che l'utilizzazione e l'indicazione della normativa prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice) viene operata esclusivamente per garantire l'attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento dei giacimenti e delle sorgenti.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio della migliore proposta di gestione e di valorizzazione, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 2/2012 e dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 1/2013.

Il Responsabile unico del procedimento – RUP il Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Direttore del Settore S.U.A.R.

Il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara, con allegati;
- c) Capitolato;
- d) Schema di contratto.

Tutta la documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it>. e sul profilo del Committente www.acquistiliguria.it



Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto lo sfruttamento di acqua minerale naturale della fonte denominata “Madonna dell’Assunta”, sita nel Comune di Pigna (IM), al fine di consentire la ripresa dell’attività di cure termali, così come autorizzato (conferma con Prot. N. 44170-29/09/2021-DGPRES-MDS-P; Prot. N. PG/2021/314598 Regione Liguria) dai decreti di riconoscimento del Ministero della Salute qui riportati (e di seguito trattati come unico giacimento):

- d.m. 29/04/1999, avente ad oggetto “Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale ‘Madonna Assunta’ in comune di Pigna (Imperia) per la terapia inalatoria e per le insufflazioni endotimpaniche”;
- d.m. 11/05/1999, avente ad oggetto “Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale ‘Madonna Assunta’ in comune di Pigna (Imperia) per la fangoterapia”;
- d.m. 22/07/2005, avente ad oggetto “Conferma del riconoscimento dell’acqua minerale naturale ‘Madonna Assunta’ in comune di Pigna (Imperia) per la fangoterapia nelle malattie artroreumatiche”.

2. La concessione viene rilasciata per una superficie di ettari 1,24, come individuata sulla planimetria allegata al presente capitolato. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni quali pertinenze del giacimento, individuati ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 2/2012 e ss.mm.ii.

3. Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque minerali destinate allo svolgimento dell’attività di cure termali, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge in piena autonomia organizzativa e gestionale, alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente Capitolato e/o imposte dalla Regione Liguria. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall’esercizio dell’attività di coltivazione del giacimento.

4. Si precisa che la stipula della concessione è subordinata alla positiva conclusione degli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2012 e dal regolamento regionale n. 1/2013.

5. A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario dovrà corrispondere il canone di concessione annuo e, in caso di acqua emunta e imbottigliata, il diritto proporzionale annuo, secondo i criteri previsti dall’art. 22, comma sesto, della l.r. n. 2/2012: il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 45,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell’area della concessione; inoltre, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti (tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere).

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata di concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 20 (venti). Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.



2. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012.

Articolo 3 – Autorizzazione per imbottigliamento e vendita

1. La Regione Liguria rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento del giacimento di acqua minerale e l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento strumentale alle attività consentite dai decreti di riconoscimento.

2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento, da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture, nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Pertinenze

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento, individuati ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 2/2012, e con eventuali oneri a carico del concessionario.

Articolo 5 – Punti di prelievo

1. Lo sfruttamento avviene attraverso un punto di prelievo posto in sponda sinistra del t. Nervia e consiste in un pozzo profondo 70 m scavato in roccia e captante una falda d'acqua a quota compresa tra i -30 e -70 m per una portata media pari a circa 3 l/s e massima pari a 20 l/s (fonte relazione geologica di dr. Geol. Roberto Chetoni del 1997)..

Si richiede che le misure dei quantitativi d'acqua effettivamente prelevati previsti dalla lettera l del punto 7 dell'art. 10 del r.r. n.1/2013 siano fatte seguendo i criteri di cui alla DGR 1313/2016 al fine di consentire all'ufficio di difesa del suolo di Imperia di tenerne debito conto nelle valutazioni relative a possibili future interferenze con nuove concessioni d'acqua.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a conformarsi alla normativa vigente in materia mineraria ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 33/1977 per quanto vigente e alla legge regionale n. 2/2012 e al regolamento regionale n. 1/2013. Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare e ad ogni altra prescrizione data dall'Amministrazione regionale per il buon governo del giacimento minerario.

2. Il concessionario è tenuto, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:



- a) ad avviare tutte le procedure e le domande per riattivare l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'acqua;
- b) ad avviare tutte le procedure, le domande e le relative autorizzazioni per la disponibilità di un manufatto idoneo a svolgere le funzioni di stabilimento per lo sfruttamento dell'acqua, situato nel Comune di Pigna (IM) ovvero in un comune limitrofo.

Successivamente al rilascio delle autorizzazioni ministeriali e alla realizzazione dello stabilimento, ulteriori sei mesi per:

- c) avviare un programma generale di coltivazione;
- d) inviare alla Regione Liguria, i certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, eventualmente farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati.

3. Il concessionario è tenuto, inoltre:

- a) a corrispondere alla Regione Liguria il canone di cui all'art. 22, comma 6, della L.R. n. 2/2012 e ss.mm.ii. nonché il diritto proporzionale annuo previsto dalla medesima norma;
- b) ad inviare alla Regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
- c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla eventuale presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti, dimostrando l'osservanza del rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico;
- d) ad effettuare tutte le analisi secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- e) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire ai dipendenti regionali incaricati i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;
- f) ad osservare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- g) a dare applicazione a quanto previsto dal Regolamento regionale 8 marzo 2013, n. 1, art. 10 con particolare attenzione a quanto previsto dai commi 9 e 11.

4. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività, salvo che la Giunta regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale. Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di eventuale sospensione dell'attività.

5. Qualsiasi variazione dello Statuto sociale e della composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere formalmente comunicato alla Regione Liguria, nel termine di trenta giorni.

Articolo 7 – Autorizzazione sanitaria

1. L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento termale attraverso l'acqua minerale proveniente dalla sorgente captata all'interno della concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento.



2. Ogni eventuale cambiamento del responsabile igienico-sanitario deve essere formalmente comunicato all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Regione Liguria.

Articolo 8 – Cessazione della concessione

1. La concessione cessa, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 2/2012:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza;
- d) per revoca.

2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.

3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.

4. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

- a. non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- b. non abbia osservato una o più disposizioni contenute nella normativa di settore;
- c. non posseda più i requisiti di capacità tecnico-economica a condurre l'impresa;
- d. subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale.
- e.

5. La decadenza della concessione è pronunciata nei casi e secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2/2012. In particolare, è facoltà della Regione pronunciare la decadenza qualora il concessionario, dopo formale richiamo, non ottemperi dopo 45 (quarantacinque) giorni agli obblighi e divieti di cui agli atti di gara. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del canone corrisposto.

6. La concessione può essere revocata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato della Giunta regionale da comunicare con preavviso di 180 giorni al concessionario. Con tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario, commisurata agli investimenti effettuati e non ammortizzati come da risultanze fiscali del concessionario. Nessun tipo di compenso ed indennizzo spetterà al medesimo.

Articolo 9 – Rapporti con i terzi

1. Il concessionario è tenuto a notificare, a sue cura e spese, il provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati



dall'area della concessione medesima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

2. Il concessionario è tenuto, altresì, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria. A tal fine, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (tremilioni/00) di euro per sinistro.

3. La concessione viene rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Articolo 10 – Pubblicità immobiliare

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della l.r. n. 33/1977, il disciplinare di concessione, con annessa elencazione dei mappali dell'area della concessione, deve essere trascritto – a cura del concessionario – presso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.

2. Gli oneri della trascrizione sono a carico del concessionario il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione.

Articolo 11 – Oneri economici

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria, a norma dell'art. 22 della l.r. n. 2/2012, il canone annuo anticipato di euro 90 (novanta/00), pari ad euro 45,00 (quarantacinque/00) per ettaro o frazione di esso, compreso nell'area della concessione.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Al fine di provvedere al calcolo del diritto proporzionale annuo, il concessionario, ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Regolamento regionale n. 1/2013, è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Regione si riserva di validare, e a dichiarare alla Regione i quantitativi emunti e imbottigliati.

3. Il canone annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.

4. Il concessionario è tenuto ad inviare tempestivamente al Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone annuo. Il canone annuo deve essere corrisposto entro il primo trimestre dell'annualità di riferimento.

5. Il concessionario deve provare di aver corrisposto la somma dovuta al proprietario dei beni pertinenziali del giacimento minerario, mediante tempestiva presentazione alla Regione Liguria, delle relativa quietanza di pagamento.

6. Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione, costituito dal disciplinare di concessione, sono a carico del concessionario, il quale, entro tre mesi dalla data di



decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale copia autenticata della nota certificante l'eseguita registrazione.

Articolo 12 – Cauzione

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti derivanti dalla concessione, è tenuto a depositare una cauzione definitiva pari al dieci per cento dei canoni dovuti per l'intera durata della concessione, pari ad euro 180 (centottanta/00). Detta cauzione è costituita a favore della Regione Liguria con fidejussione bancaria fino alla scadenza della concessione.
2. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce.
3. Resta convenuto che, qualora si verificassero le circostanze di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il concessionario presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni. La Regione, per il completo soddisfacimento del suo credito, potrà inoltre procedere all'incameramento, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, anche degli interessi maturati e non riscossi.
4. Qualora l'Amministrazione proceda all'incameramento anche parziale della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla reintegrazione della medesima.

Articolo 13 – Riservatezza

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.
2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:
 - ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
 - ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
 - ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente



trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;

- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par.

3. La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la SUAR, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla SUAR delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al disciplinare di gara, alla normativa vigente nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici, nonché alla disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni prevista dal codice civile.



IL DIRIGENTE RUP

Dott. Giorgio Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n.82 e norme collegate